

DIRITTO DI SATIRA

II PARTE

DIRITTO

Il diritto di critica è il diritto di informare, anche attraverso l'ironia. Si manifesta soprattutto con la satira, tutelata dalla libertà di manifestazione del pensiero, riconosciuta dalla Costituzione italiana. A volte rischia di essere esagerata e di sfociare nella diffamazione.

A volte succede che diversi diritti, tutelati dalla giurisprudenza italiana si trovino in contrapposizione, in quanto strettamente collegati.

Tra di loro non esistono dei confini netti e non è sempre facile capire quali siano i rispettivi limiti, quando uno possa essere considerato più importante di un altro, in relazione a una situazione concreta.

E' proprio ciò che succede in merito al diritto di critica, diritto di cronaca, diritto all'oblio e il relativo reato di diffamazione.

Fino a che punto si può spingere la libertà d'espressione? E' lecito diffondere qualsiasi tipo di informazione, anche se rovina la reputazione altrui?

Quando invece è possibile fare valere il proprio diritto all'onore e all'oblio?

Il tema è particolarmente delicato, considerando gli eventi spiacevoli che sono successi recentemente proprio a causa della pubblicazione di vignette satiriche.

Semplificando possiamo dire che il diritto di critica e la satira possono essere esercitati se hanno lo scopo di informare e di fare riflettere l'opinione pubblica in merito questioni di attualità. Non possono essere accettati, invece, se hanno l'obiettivo di insultare e denigrare qualcuno a titolo gratuito.

Quali sono le differenze tra i vari diritti?

Il diritto di critica è la possibilità di diffondere un giudizio o un'opinione in modo soggettivo, senza dovere necessariamente documentare il tutto con prove o dimostrazioni. Si tratta, infatti, di considerazioni e idee individuali che vengono rese pubbliche attraverso i mezzi di comunicazione.

In altre parole si tratta della concretizzazione della **libertà di manifestazione del pensiero**, considerata uno dei diritti fondamentali dell'uomo e tutelata nell'**art.**

21 della Costituzione italiana:

"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili"

Il concetto di libertà di opinione è stato sancito per la prima volta nel 1787 con la Costituzione statunitense e con il tempo è diventato uno degli aspetti più significativi degli **ordinamenti democratici** di tutto il mondo. Potersi esprimere liberamente è proprio ciò che distingue un paese democratico, da uno in cui vige una dittatura.

In ogni caso, si tratta di un diritto che deve essere esercitato con dei limiti, come definito anche dall'art.10 della CEDU (Carta Europea dei Diritti

dell'Uomo):

poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

Satira.

La satira è una manifestazione della libertà di opinione, esercitata attraverso **modalità più taglienti, incisive e ironiche.**

Negli ultimi anni è tornata a fare discutere, a fronte di alcune tragedie che hanno scosso l'opinione pubblica, come nel caso delle vignette del periodico Charlie Hebdo.

Esiste, infatti, un palese **conflitto di interessi** tra l'autore della satira e la persona o il gruppo oggetto

di critiche. A volte la satira suscita perplessità in quanto utilizza il **paradosso** e **rappresentazioni surreali** di situazioni o avvenimenti molto seri, per il quale c'è ben poco da ridere.

In qualunque modo si esprima, quindi sia in forma scritta che figurata, ha lo scopo di **fare riflettere** utilizzando espressioni artistiche legate al sarcasmo e l'ironia.

LIMITI IRONIA

Innanzitutto **deve colpire il potere** e non umiliare od offendere persone deboli o vittime della situazione. Quindi non può essere utilizzata per denigrare o insultare gratuitamente un soggetto.

Non c'è l'obbligo di raccontare fatti veri, in quanto lo scopo è quello di trasmettere opinioni soggettive, ma **bisogna rispettare il limite della continenza**, evitando di umiliare pesantemente qualcuno ledendo in modo grave la sua reputazione.

Differenze tra diritto di critica e diritto di cronaca

Abbiamo sottolineato come la stampa e i mezzi di informazione in generale non debbano essere controllati e censurati per potere esercitare la libertà di

opinione, garantita da tutti i Paesi democratici del mondo.

Analizzando la situazione da un altro punto di vista risulta ovvio che è necessario porre dei limiti, per evitare di ledere altri diritti della stessa importanza.

Il diritto di cronaca, rischia di sconfinare nel reato di diffamazione, molto più frequentemente rispetto al diritto di critica, in quanto ha lo scopo di informare le persone, raccontando fatti veri in modo oggettivo.

Quindi se con la satira è possibile usare l'ironia ed esagerare per fare discutere e riflettere l'opinione pubblica, con la cronaca è necessario attenersi ai fatti.

In particolare il diritto di cronaca deve rispettare le seguenti condizioni:

verità: non si possono riportare "voci di corridoio", ma tutto deve essere raccontato in modo oggettivo, verificando che le fonti siano attendibili

continenza nell'esposizione: bisogna usare un linguaggio consono, non esagerato, e non offensivo della reputazione altrui

interesse pubblico: i fatti devono avere una rilevanza pubblica per potere essere diffusi

attualità: non si possono riproporre avvenimenti passati in quanto si andrebbe in conflitto con il diritto all'oblio, cioè ad essere dimenticati dopo un certo periodo

Perciò *l'unico punto in comune tra diritto di cronaca e di critica è il dovere rispettare il limite della continenza, cioè non esagerare con linguaggio.* Per quanto riguarda la satira sono concessi espressioni artistiche ironiche e pungenti ma non devono mai ledere gravemente la reputazione altrui, altrimenti il tutto sfocia nel reato di diffamazione.

Quando diventa diffamazione?

Se il diritto di critica non viene esercitato correttamente, rispettando i limiti imposti dalla legge, può diventare diffamazione, considerata un reato in Italia.

In particolare si verifica un reato di diffamazione (diffamazione si configura quando un' offesa viene pronunciata nei confronti di una persona che non è presente in quel preciso momento) quanto viene lesa la

reputazione di un soggetto in modo grave. Non è importante che la notizia diffusa sia vera o falsa, in quanto è sufficiente avere innescato un dubbio tale da rovinare la vita sociale dell'interessato.

Tale concetto è descritto nell'art 595 del codice penale:

"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrecentadue euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilaseicentacinque euro.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro"

Diritto di cronaca

L'onore, il decoro e la reputazione sono beni giuridici tutelati dall'ordinamento e riconosciuti quali diritti

della persona e, pertanto, assoluti, indisponibili ed imprescrittibili.

1 L'onore, il decoro e la reputazione quali beni giuridici tutelati dall'ordinamento

Esiste un vero e proprio diritto soggettivo perfetto alla reputazione personale anche al di fuori delle ipotesi espressamente previste dalla legge ordinaria, che va inquadrato nel sistema di tutela costituzionale della persona umana. Il suo fondamento normativo è da rinvenirsi negli artt. 2 e 3 della Costituzione (Corte cost. n. 184 del 1986, n. 479 del 1987).

L'art. 2 Cost., nell'affermare la rilevanza costituzionale della persona umana in tutti i suoi aspetti, impone all'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, di costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua

personalità.

L'espresso riferimento alla persona come singolo rappresenta certamente valido fondamento normativo per dare consistenza di diritto alla reputazione del soggetto, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela "del pieno sviluppo della persona umana", di cui al successivo art. 3 cpv. Cost. (Corte cost. 3 febbraio 1994 n. 13).

Nell'ambito dei diritti della personalità umana, il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Trattasi quindi di diritti omogenei, essendo unico il bene protetto (Cassazione Civile, sez. III, 10 maggio 2001, n. 6507)

Il concetto di reputazione ricomprende, dunque, sia l'onore in senso oggettivo, inteso come la stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, sia l'onore in senso soggettivo, inteso come il sentimento di ciascuno della propria dignità morale e della somma di qualità che ciascuno attribuisce a se

stesso; tra gli elementi strutturali del concetto di reputazione assume un ruolo di rilievo il decoro professionale, da intendersi come l'immagine che un soggetto ha costruito di sé nel proprio ambiente lavorativo (Tribunale di Monza, 3 settembre 2007).

2. Presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca

I presupposti per il legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca sono i seguenti:

l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. "pertinenza"), ravvisabile anche quando non si tratti di interesse della generalità dei cittadini, ma di quello generale della categoria di soggetti ai quali si indirizza la pubblicazione di stampa (cfr. Cassazione Civile, n. 16917/2010);

la correttezza formale e sostanziale dell'esposizione dei fatti (i.e. la continenza), nel senso che l'informazione non deve assumere contenuto lesivo dell'immagine e del decoro e dunque non deve eccedere rispetto allo scopo informativo da conseguire (cfr. Cassazione Civile, sez. I, n. 5259/1984); **la corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente**

accaduti, nel senso che deve essere assicurata l'oggettiva verità del racconto, la quale tollera solo inesattezze irrilevanti, riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo (cfr. Cassazione Civile, III, 18.10.2005, n. 20140).

Il giornalista ha l'onere di verificare la veridicità della notizia riportata, atteso che in caso di pubblicazione di un articolo a contenuto diffamatorio su una testata giornalistica ad ampia diffusione, la mancata verifica della corrispondenza fra quanto narrato e quanto realmente accaduto determina l'impossibilità, per l'autore dell'articolo, di avvalersi dell'esimente del diritto di cronaca, anche sotto il profilo meramente putativo. Al giornalista è richiesto, pertanto, di controllare la fonte da cui riceve una notizia attraverso un'indagine profonda ed accurata che permetta di affermare, con assoluta certezza, la corrispondenza al vero di quanto riferito, venendo in rilievo la necessità di contemperare interessi diversi, ma tutti garantiti a livello costituzionale, quali il diritto ad informare e la reputazione altrui (Tribunale di Napoli, sez. I,

30/04/2007, n. 3749).

Difatti, chi esercita il diritto di cronaca ha l'obbligo di controllare e verificare il contenuto della notizia con ogni possibile diligenza, dovendo l'informazione riferita al pubblico risultare "frutto di scrupoloso lavoro di ricerca" (Tribunale di Roma, sez. I civile, 1 agosto 2016, n. 15524).

È sufficiente che anche uno di questi requisiti manchi, perché la causa di giustificazione dell'esercizio del diritto di cronaca - spesso invocata dai giornalisti - non operi (cfr. Tribunale di Firenze, sez. II, 12/10/2018, n. 3103).

La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che l'esimente di cui all'art. 51 c.p. è riconoscibile purché sia indiscussa la verità dei fatti oggetto di cronaca.

3. La diffamazione con il mezzo televisivo

La giurisprudenza guarda con maggiore i rigori i casi di diffamazione con il mezzo televisivo, atteso che il mezzo televisivo "per la sua forza di suggestione, per il maggior impatto col pubblico, per la impossibilità di una riflessione immediata e di

critica è sicuramente più incisivo, efficace e dannoso del mezzo della carta stampata" (Cassazione Civile, sez. III, 11/06/1992, n. 7154). Pertanto, tale mezzo richiede al giornalista un maggior grado di prudenza nell'accertare la verità dei fatti che possono incidere negativamente sui diritti personali e patrimoniali dei soggetti, attraverso controlli, cautele, riscontri ed accertamenti e soprattutto verifica dei risultati, precisando al pubblico l'esatta portata ed i limiti della notizia (Tribunale di Milano, n. 4672/2019).

Il mezzo televisivo si caratterizza per la maggior capacità di persuasione che esercita sul pubblico, grazie alla capacità di penetrazione nella sfera privata domestica dei telespettatori con un'immediatezza ed una forza di suggestione non paragonabile a quella degli altri mezzi di comunicazione.

In caso di diffusione di una notizia diffamatoria con il mezzo televisivo, il potere-dovere di raccontare e diffondere notizie, quale essenziale corollario del diritto di libertà di informazione e pensiero, viene ad essere snaturato nel suo contenuto essenziale,

disattendendo il giornalista il compito di informare in maniera oggettiva, corretta ed imparziale la collettività (cfr. Tribunale di Roma, n. 15524/2016).

4. La rettifica

La rettifica non elimina le conseguenze dannose, soprattutto nel caso di diffusione delle notizie diffamatorie con il mezzo televisivo.

Secondo costante giurisprudenza, tenuto conto che la trasmissione delle immagini sono in grado di "catturare immediatamente l'attenzione del pubblico televisivo" (Tribunale di Palermo, sez. I, 07/05/2019, n. 2259) ed alla luce della forza di suggestione del mezzo televisivo e della rilevante capacità di persuasione dello stesso, la rettifica non risulta idonea ad elidere del tutto le conseguenze dannose prodotte dalla diffusione di notizie false e diffamatorie, che per effetto della stessa risultano non totalmente eliminate.

"Il superamento dei limiti del diritto di cronaca nonché l'inidoneità della successiva rettifica ad eliminare tutte le conseguenze dannose prodotte dalla divulgazione di una notizia falsa e gravemente lesiva

della reputazione rendono la condotta posta in essere dal giornalista illegittimamente lesiva del diritto alla reputazione in capo al diffamato, con il conseguente diritto al risarcimento del danno (Tribunale di Palermo, sez. I, 07/05/2019, n. 2259).

5. L'onere della prova

Quanto all'onere probatorio, secondo costante giurisprudenza, a fronte dell'allegazione di uno scritto o, comunque, di affermazioni che risultino astrattamente diffamatorie, compete al convenuto invocare l'esimente del diritto di cronaca o critica e provare, tra l'altro, la veridicità del fatto narrato (cfr. Tribunale di Firenze, n. 3103/2018).

Per il giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità, è sufficiente dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza. Una volta assolto tale onere probatorio, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi

attendibile" (Cassazione Civile, III sezione, 18.4.2013, n. 9458).

"Sull'attore incombe, dunque, la prova di dimostrare l'effettivo danno patito, anche con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale" (Corte d'Appello di L'Aquila, 27/01/2020, n. 132).

La Corte di Cassazione ha statuito sul punto che *"nella diffamazione a mezzo stampa, il danno alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non é "in re ipsa", ma richiede che ne sia data prova, anche a mezzo di presunzioni semplici"* (Cassazione Civile, sezione III, n. 24474/2014).

6. Il risarcimento del danno

Accertata la natura diffamatoria delle notizie, al diffamato deve essere riconosciuto il risarcimento dei danni non patrimoniali nella *"forma della sofferenza soggettiva causata dall'ingiusta lesione del diritto inviolabile inerente alla dignità, immagine e*

reputazione della persona ex artt. 2 e 3 Cost."
(Sezioni Unite, 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 27974 e 26975). Sempre la Suprema Corte n. 18174/2014 ha precisato come il danno arrecato alla reputazione debba essere inteso in senso unitario senza distinguere tra "reputazione personale" e "reputazione professionale", trovando la tutela di tale diritto il fondamento nell'art. 2 Cost. ed in particolare nel rilievo che esso attribuisce alla dignità della persona in quanto tale.

Il danno è ravvisabile nella diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali quella stessa persona abbia ad interagire (cfr. Cassazione Civile, 27 aprile 2016, n. 8397).

Ai fini della liquidazione del risarcimento del danno, occorre valutare, sulla base dei principi ormai consolidati in materia (si veda Cass. S.U. n. 26972/2008), in applicazione di un legittimo procedimento presuntivo, la portata dell'obiettivo pregiudizio alla reputazione, (personale e professionale) tenendo conto anche dell'autorevolezza,

notorietà e diffusione dell'organo di informazione sui
è apparsa la falsa notizia.

Il risarcimento del danno può assumere le forme di
u n a liquidazione di un importo determinato
equitativamente dal Giudice; di una pubblicazione della
sentenza o comunque di un articolo di smentita su
quanto diffuso ai danni del diffamato di dimensione e
rilievo pari a quello in precedenza pubblicato ovvero
della rimozione dei servizi diffamatori online.

Ai fini della liquidazione, il danno, non potendo
essere provato o quantificato nel suo preciso
ammontare, deve essere determinato in via equitativa
dal Giudice.

La determinazione del risarcimento delle
conseguenze dannose deve avvenire con criteri
equitativi, assumendo come parametri di riferimento la
rilevanza dell'offesa, la posizione sociale della
persona colpita, tenuto conto del suo inserimento in un
determinato contesto professionale e sociale, sicché
*"la ragione del ricorso a tali criteri è insita nella
stessa natura del pregiudizio da ristorare"* (Tribunale
di Roma, n. 15524/2016; Cassazione Civile, sez. III, 5

dicembre 2014, n. 25739; Cassazione Civile n. 13153/2017; Tribunale di Milano, n. 8706/2015).

La giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di fare ricorso alla prova presuntiva, "*che può costituire l'unica forma per la formazione del convincimento del Giudice, non trattandosi di mezzo di prova di rango inferiore agli altri*" (cfr. Cassazione Civile, n. 24474/2014).

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha analizzato i parametri, utilizzati dalla giurisprudenza, di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa e ha approvato criteri orientativi per la quantificazione equitativa di tale danno, basati su un livello crescente di intensità della lesione arrecata; il danno è pertanto collegato:

A) all'oggettiva portata offensiva della notizia che è stata diffusa;

B) alle ricadute negative sulla reputazione nell'ambito privato, professionale e sociale nonché al grado di disagio e sofferenza che inevitabilmente ne è conseguito per la carica ricoperta all'interno della

società;

C) al ruolo ed alla funzione ricoperta dal diffamato;

D) alla risonanza mediatica suscitata dalle notizie diffamatorie;

E) alla diffusione della notizia sul territorio nazionale;

al mezzo con il quale è stata diffusa la notizia;

F) alla verifica se ci sono state condotte reiterate.

Sulla scorta di tali parametri l'Osservatorio milanese ha individuato cinque categorie di diffamazione, che consentono di indicare criteri orientativi per la liquidazione del danno:

-) diffamazione di tenue gravità: danno liquidabile nell'importo da Euro 1.000,00 ad Euro 10.000,00;

-) diffamazione di modesta gravità: danno liquidabile nell'importo da Euro 11.000,00 ad Euro 20.000,00;

-) diffamazione di media gravità: danno liquidabile nell'importo da Euro 21.000,00 ad Euro 30.000,00;

-) diffamazione di elevata gravità: danno liquidabile nell'importo da Euro 31.000,00 ad Euro 50.000,00;

-) diffamazione di eccezionale gravità: danno liquidabile nell'importo superiore ad Euro 50.000,00.

7. La pubblicazione della sentenza

Per quanto concerne la pubblicazione della sentenza, occorre richiamare l'art. 120 c.p.c. che prevede che, nei casi in cui la pubblicità della decisione di merito possa contribuire a riparare il danno, il giudice, su istanza di parte, può ordinarla a cura e spese del soccombente, mediante inserzione per estratto in uno o più giornali da lui designati.

Il presupposto contemplato dalla citata norma risiede nella potenzialità riparatrice della pubblicazione. La giurisprudenza sul punto afferma quanto segue: *"I fatti non sono assai risalenti nel tempo e, comunque, l'oblio collettivo non è scontato in relazione ad un caso quale quello in esame, per tutte le specificità sopra evidenziate e tenuto conto delle implicazioni politiche ed istituzionali. Peraltro, ponendo mente alla regola chiovendiana, per cui i tempi della giustizia non possono ritorcersi in danno della parte che ha ragione, deve convenirsi - anche alla luce della peculiare natura dei diritti violati (reputazione, credibilità) - che la pubblicazione possa riparare il danno in qualunque*

*momento intervenga" (Tribunale di Firenze, sez. II,
12/10/2018, n. 3103*